



UNIVERSITÀ DI PAVIA
Dipartimento di
Scienze Economiche
e Aziendali

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

Coorte A.A. 2025/2026

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN FINANCE

Classe LM-16

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata
- Art. 2 – Testi normativi di riferimento
- Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo
- Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

- Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
- Art. 6 – Requisiti di ammissione
- Art. 7 – Organizzazione didattica
- Art. 8 – Piani di studio
- Art. 9 – Programmi di doppia laurea
- Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità
- Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente
- Art. 12 – Stage e tirocinio
- Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto
- Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

- Art.15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate
- Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti
- Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere
- Art. 18 – Ammissione ad anni successivi
- Art. 19 – Certificazioni

Allegato n. 1 – Piani di studio, con elenco degli insegnamenti inseribili per i crediti a libera scelta.

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il Corso di laurea magistrale in Finance, attivato dal Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi di Pavia, con la partecipazione del Dipartimento di Fisica e del Dipartimento di Matematica, appartiene alla classe LM 16 delle lauree magistrali in Finanza, di cui al DM n. 1649 del 19 dicembre 2023.
2. La durata del corso di laurea è di due anni.

Art. 2 – Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei Docenti e degli Studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il Corso di laurea magistrale in Finance sono disciplinati dal presente testo, dallo Statuto dell'Università degli Studi di Pavia, dal Regolamento generale di Ateneo, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli didattici e dal Regolamento carriere studentesche.
I testi normativi sono consultabili al seguente link: <https://web.unipv.it/ateneo/statuto-regolamenti/>
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 – Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Il corso di laurea magistrale afferisce al Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dai Regolamenti indicati all'Art. 2, l'organo competente per il coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea è il Consiglio Didattico, d'intesa con altri organi aventi titolo. Il Consiglio Didattico provvede a designare un Responsabile del Corso di Studio ed il Gruppo di gestione per l'assicurazione della qualità (AQ), che coadiuva il docente responsabile nelle sue attività.
3. Gli Organi del corso di studio devono essere espressione della natura interdipartimentale dello stesso corso.

Art. 4 – Servizi amministrativi di riferimento

1. La Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali fornisce il supporto amministrativo per le attività didattiche del corso di laurea magistrale; ad essa lo Studente può rivolgersi per le problematiche inerenti le attività stesse.
2. Per le questioni e le pratiche relative alla carriera dello studente (immatricolazione, valutazione del titolo, trasferimenti, tasse, mobilità studentesca, ecc.) la competenza è attribuita alle UOC Immatricolazioni e Informastudenti, Admission Office e Carriere Studenti.
3. Il Centro di Orientamento (C.OR.) gestisce attività e progetti per supportare gli Studenti nella scelta degli studi universitari, durante la loro carriera e per facilitare l'ingresso del laureato nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento. I servizi offerti dal C.OR. sono consultabili alla pagina: <https://orienta.unipv.it/>

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 – Scheda Unica Annuale del Corso di studio

1. Entro le scadenze, indicate annualmente dal Ministero, viene predisposta una Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di laurea magistrale, in cui vengono riportate tutte le informazioni relative al percorso formativo previsto per la coorte di riferimento, consultabile alla pagina <https://gestionedidattica.unipv.it/index.php/file/2025SUA02417.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

1. Il Corso di Laurea Magistrale è ad accesso non programmato con prova d'ammissione.
2. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso:
 - a. della laurea (ivi compresa quella conseguita secondo l'ordinamento previgente al DM 509/99), o del diploma universitario di durata triennale, o ancora di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equivalente alla laurea italiana come previsto dal Regolamento carriere studentesche;
 - b. dei requisiti curriculari minimi di cui al comma 3 e al comma 5;
 - c. di adeguata personale preparazione, comprovata dal superamento con esito positivo della prova di ammissione di cui al comma 8 ovvero dal voto di laurea come previsto dal comma 9 ovvero dalla "idoneità" di cui al comma 10.

Non è consentita l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale con carenze formative.

3. Per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti curriculari minimi:

- almeno n. 6 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito economico: SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/05, SECS-P/06;
- almeno n. 6 CFU in uno o più dei seguenti SSD in ambito statistico-matematico: SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/05, SECS-S/06, MAT/06;
- almeno n. 3 CFU riferibili all'area informatica;

oppure deve aver conseguito una laurea in una delle seguenti classi:

- CLASSE L08 Lauree in Ingegneria dell'Informazione;
- CLASSE L09 Lauree in Ingegneria Industriale;
- CLASSE L30 Lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche;
- CLASSE L31 Lauree in Scienze e Tecnologie Informatiche;
- CLASSE L35 Lauree in Scienze Matematiche;
- CLASSE L41 Lauree in Statistica.

4. Il requisito curriculare minimo relativo alle conoscenze informatiche si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni che attestino una conoscenza equivalente o superiore al possesso della cosiddetta patente informatica (*ECDL Core Start* o *Full Syllabus 5.0*) per almeno quattro moduli.
5. Inoltre per essere ammesso al Corso di Laurea Magistrale il candidato deve essere in possesso di almeno n. 6 CFU riferibili a corsi di lingua inglese, corrispondenti ad una conoscenza di tale lingua equivalente o superiore al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. oppure di idonea certificazione come specificato nel successivo comma 6. Non è richiesta alcuna certificazione agli Studenti che abbiano conseguito la laurea presso un'istituzione in cui

gli insegnamenti siano impartiti in inglese.

6. Il requisito curriculare minimo relativo alla conoscenza della lingua inglese si considera soddisfatto se il candidato possiede certificazioni linguistiche internazionali che attestino una conoscenza equivalente o superiore al livello B2 del *Common European Framework (First Certificate in English)* sia per le capacità di comprensione ed espressive, sia per le abilità di lettura. Le certificazioni accettate sono elencate sul sito web del corso di laurea magistrale.
7. È ammesso un margine di tolleranza di 3CFU per i requisiti curricolari minimi riferiti ai CFU relativi alla lingua inglese corrispondenti ad una conoscenza di tale lingua pari almeno al livello B2 secondo la classificazione europea.
8. La prova d'ammissione, volta a verificare l'adeguatezza della personale preparazione del candidato, consiste in una prova scritta con domande a risposta multipla. Le materie oggetto della prova di ammissione sono le seguenti:
 - Economia;
 - Matematica per l'Economia e la Finanza;
 - Probabilità e Statistica.
9. I candidati, che abbiano conseguito un titolo di cui al comma 3 con votazione finale uguale o superiore a 95/110, sono esonerati dall'obbligo della prova d'ammissione, e sono pertanto ammessi al corso di laurea magistrale, in quanto riconosciuti in possesso di personale adeguata preparazione.
10. L' ammissione per i candidati in possesso di un titolo conseguito all'estero è subordinata all'ottenimento di una "idoneità" che viene rilasciata in seguito a valutazione del curriculum di studi. Lo Studente che non è ritenuto idoneo, non può immatricolarsi.
11. È possibile l'iscrizione in corso d'anno, purché in tempo utile per permettere una frequenza delle attività formative rispettosa delle eventuali propedeuticità e coerente con la struttura generale del corso di laurea magistrale e, in ogni caso, entro la scadenza stabilita dal Calendario didattico di Ateneo. Si applicano al riguardo le disposizioni del Regolamento carriere studentesche. In particolare, possono procedere all'iscrizione sotto condizione gli Studenti, iscritti ai corsi di laurea che soddisfino i requisiti di cui al comma 3, che al termine di scadenza di presentazione della domanda di ammissione abbiano già acquisito almeno 150 CFU. Tali Studenti, nel caso in cui la cui media dei voti degli esami sostenuti sia uguale o superiore a 25/30 (media aritmetica per i laureandi ex DM 509/99 e vecchio ordinamento e media ponderata per i laureandi ex DM 270/04) sono esonerati dalla prova d'ammissione di cui al comma 8.

Art. 7 – Organizzazione didattica

1. Le attività formative che fanno capo al Corso di Laurea Magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di un numero intero di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento, svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari, è fissata convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU erogato corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale (salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico). Per ciascun CFU, la corrispondenza tra le ore di *didattica frontale* impartite nel Corso di Laurea Magistrale e le ore riservate allo studio individuale è la seguente:
 - nel caso di insegnamenti cui corrispondano almeno 6 CFU, circa 7 h e 30 m dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti e circa 17 h e 30 m dedicate allo studio individuale;
 - nel caso di insegnamenti di lingue 10 ore di lezioni frontali e 15 ore di studio

- individuale;
- nel caso di attività didattiche di laboratorio, seminari, esercitazioni, circa 14 h e 30 m dedicate a lezioni frontali e circa 10 h e 30 m dedicate allo studio individuale.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo Studente previo superamento di un esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze acquisite.
 5. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte del Consiglio didattico (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio didattico. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
 6. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
 7. L'attività didattica del Corso di Laurea Magistrale è organizzata in due anni, ciascuno dei quali ripartito in due semestri.
 8. Per ogni anno accademico sono attivate tre sessioni di esame, di cui una al termine di ciascun semestre; nella sessione di recupero è previsto almeno un appello d'esame per ciascun insegnamento. Per ciascun Anno Accademico, il numero minimo complessivo di appelli di esame è pari a 6. Possono essere altresì concessi dal docente in qualsiasi periodo dell'anno:
a) appelli straordinari riservati agli studenti che abbiano già frequentato il secondo semestre dell'ultimo anno di corso; b) appelli straordinari riservati agli studenti-atleti di cui al successivo art. 15 comma 2 nel caso di impegni sportivi temporalmente coincidenti con il calendario degli esami.
 9. Per ogni anno accademico, sono attivate almeno 4 sessioni di laurea. Resta facoltà del Consiglio Didattico prevedere sessioni straordinarie di laurea, in occasione della deliberazione di cui al successivo comma 10.
 10. I calendari delle lezioni, delle sessioni d'esame e delle sedute di laurea sono determinati dal Consiglio di Dipartimento entro le scadenze ministeriali per la compilazione della scheda SUA e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Tutte le deliberazioni relative al calendario didattico sono rese pubbliche sul sito:
<https://economiaemanagement.dip.unipv.it/it/didattica/calendario-didattico>

Art. 8 – Piani di studio

1. Nei termini annualmente stabiliti dall'Ateneo nel Calendario Didattico, lo Studente è tenuto alla presentazione del piano di studio secondo le modalità indicate dai competenti uffici.
2. Si intende per piano di studio l'insieme delle attività universitarie e, eventualmente, extrauniversitarie, che lo Studente è tenuto ad acquisire, in termini di crediti formativi, ai fini del conseguimento del titolo.
3. Il piano di studio risulta comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente dallo Studente.

4. Sono previste due diverse tipologie di piano di studio: “standard” e “individuale”.
5. Il piano di studio standard è annualmente approvato dal Consiglio Didattico e, all’atto della presentazione da parte dello Studente, si considera approvato d’ufficio.
6. Per la coorte di riferimento il piano di studio standard è riportato nell’*Allegato n. 1*, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
7. Lo Studente, che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello indicato in *Allegato n. 1*, può procedere alla presentazione di un piano di studio individuale qualora le attività didattiche, in esso previste, corrispondano ai vincoli imposti dall’ordinamento didattico del corso di laurea e comportino l’acquisizione di un numero di crediti formativi universitari non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
8. Per il piano di studio individuale è richiesta l’approvazione da parte del Consiglio Didattico, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello Studente e potrà suggerire le opportune modifiche al fine di rendere il percorso formativo maggiormente coerente con gli obiettivi formativi del corso.
9. Agli studenti comunitari, equiparati e non comunitari con titolo di studio ottenuto all’estero verrà richiesto di seguire un corso di italiano per stranieri nell’ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche.

Sono considerati esentati gli studenti: 1) che hanno conseguito un titolo di scuola superiore o di laurea di I livello in lingua italiana in Italia; 2) che hanno conseguito un titolo di scuola italiana all’estero; 3) che sono in possesso di una certificazione di lingua italiana almeno di livello B1.

10. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all’offerta didattica dell’area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell’area psicologica, avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Nell’ambito di tali crediti gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale. Le attività formative in sovrannumero non devono obbligatoriamente essere sostenute dallo studente al fine del conseguimento del titolo.

È possibile riconoscere agli studenti, come attività formative in sovrannumero o a libera scelta sino a un massimo di 6 CFU, attività didattiche approvate e riconosciute dagli organi competenti del Dipartimento, previo parere favorevole del docente referente del CdS (come, a titolo di esempio, Summer e Winter school in temi affini a quelli del CdS).

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

1. Il corso di laurea magistrale partecipa ai General Agreements del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, ai quali hanno fatto seguito gli accordi di doppia laurea con i seguenti Atenei:

- Steven institute of technology - Oboken - New Jersey – USA
- Lancaster University Management School – LUMS – (United Kingdom)
- Athens University of Economics and Business – AUEB (Grecia)

Eventuali nuovi accordi, stipulati dopo l’approvazione del presente regolamento, saranno comunque validi per la coorte di riferimento.

2. L’individuazione degli studenti ammessi ai programmi di doppia laurea, i criteri e le modalità della loro iscrizione, le condizioni economiche, il contenuto del relativo piano di studi, il sistema di conversione dei voti, nonché ogni altro tema a ciò collegato o connesso, sono

regolati, anche in deroga rispetto al presente Regolamento, da apposite Convenzioni bilaterali; informazioni specifiche sono rese disponibili nei bandi di ammissione.

Art. 10 – Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Il Corso di Laurea Magistrale prevede il seguente vincolo di propedeuticità: il corso di *Probability and Stochastic Processes* è propedeutico al corso di *Quantitative Finance*.
2. Il Corso di Laurea Magistrale non prevede insegnamenti a frequenza obbligatoria. Eventuali obblighi di frequenza possono essere definiti dal Consiglio Didattico e sono resi noti nel programma annuale dell'insegnamento.
3. Anche quando non trova applicazione il comma 2, secondo periodo, il progetto formativo posto alla base del Corso di Laurea Magistrale presuppone in ogni caso che lo Studente partecipi a tutte le attività didattiche e formative organizzate nell'ambito degli insegnamenti facenti parte del Corso, ivi comprese quelle seminariali, o di simulazione di attività lavorativa, o di discussione di casi. La frequenza alle lezioni, anche nei casi in cui non siano previsti specifici obblighi in tal senso, è particolarmente raccomandata a tutti gli Studenti.

Art. 11 – Attività a libera scelta dello studente

1. Nel piano di studio, tra i crediti a libera scelta dello studente (TAF D), gli studenti potranno inserire insegnamenti offerti dai corsi di laurea e di laurea magistrale; il Consiglio Didattico si riserva comunque la facoltà di valutare la coerenza di tali insegnamenti rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, tenendo conto anche dell'adeguatezza delle motivazioni eventualmente addotte dallo studente.
Sono ritenuti coerenti con il progetto formativo gli insegnamenti indicati nell'*Allegato n. 1*.
2. In base ai recenti orientamenti ministeriali, tra le attività a libera scelta è consentita agli studenti la possibilità di selezionare tra almeno tre insegnamenti in lingua italiana. Tali insegnamenti potranno essere individuati nell'ambito dell'offerta formativa di Ateneo oppure nell'ambito di specifici insegnamenti attivati ad hoc.
3. Come attività formative in sovrannumero o a libera scelta gli studenti non potranno comunque scegliere insegnamenti già sostenuti durante le precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari per il conseguimento della laurea triennale. Gli uffici competenti verificheranno la corretta applicazione della regola in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione alla prova finale. In caso di violazione della regola sopra indicata lo studente non sarà ammesso al sostenimento dell'esame di laurea e sarà obbligato alla modifica del piano di studio.
4. Gli studenti non possono inserire nel piano di studio, tra gli insegnamenti liberi o in sovrannumero, insegnamenti dell'offerta didattica di corsi di studio di area medica e sanitaria a numero programmato nazionale e dell'area psicologica.

Art. 12 – Stage e tirocinio

1. Nel Corso di Laurea Magistrale possono essere riconosciute, all'interno delle attività a libera scelta degli studenti, e per un numero massimo di 12 CFU, le esperienze di stage svolte sia all'estero, nell'ambito del programma Erasmus Traineeship, sia in Italia, nell'ambito di un progetto formativo coerente con gli obiettivi di apprendimento e di risultato previsti dal corso di laurea magistrale.
2. Per ogni stage deve essere formalmente individuato un Tutor aziendale, con ruolo di garante del fatto che i contenuti dell'attività lavorativa siano coerenti con gli obiettivi di apprendimento di Finance. Tale tutor è tenuto a redigere una breve relazione finale sull'attività

svolta dallo studente.

3. Prima dell'avvio, l'attività di stage deve essere approvata dal docente referente per i tirocini. Al termine della stessa il docente referente ne stabilisce il riconoscimento, anche sulla base del parere formulato dal tutor aziendale.
4. Ai fini della carriera dello studente le esperienze di stage di cui al precedente comma sono valutate con un giudizio di idoneità che non concorre al computo della media finale.

Art. 13 – Esami e valutazioni finali di profitto

1. Nel Corso di Laurea Magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
2. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative caratterizzanti, quelle affini o integrative e quelle autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni finali di profitto relativi a queste ultime attività vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità (anche qualora i crediti assegnati diano luogo a più esami o valutazioni finali di profitto). Tutte le restanti attività formative previste nel piano di studio (art. 10 comma 5 lettere c), d), e) del D.M. 270/2004) non rientrano nel conteggio del tetto massimo di esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
3. Il Corso di Laurea Magistrale può prevedere, con delibera del Consiglio Didattico, prove d'esame integrate, per più insegnamenti o moduli coordinati. In caso di prove d'esame integrate:
 - tutti gli insegnamenti e i moduli devono essere indicati nel piano di studio dello studente;
 - i docenti titolari partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente;
 - la valutazione del profitto dello studente non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
4. Le verifiche del profitto possono alternativamente consistere in:
 - esame nella forma orale;
 - esame nella forma scritta;
 - esame nella forma scritta e orale.L'indicazione specifica della modalità è riportata nel programma annuale dell'insegnamento.
5. Le verifiche finali comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi e riportata su apposito verbale, di norma digitale. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione d'esame può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. È necessario, in base a quanto previsto dal Regolamento carriere studentesche (art. 30 comma 1), verbalizzare la valutazione, anche se negativa. Le conoscenze delle lingue straniere a livello introduttivo e/o perfezionamento e/o le altre attività formative di laboratorio vengono valutate con un giudizio che non concorre al computo della media finale.
6. L'eventuale esito negativo della prova d'esame non preclude la possibilità di iscriversi all'appello successivo. Lo Studente ha altresì la facoltà di ritirarsi durante la prova d'esame.
7. Chiunque assuma, nel corso di un esame o di una verifica di profitto, comportamenti atti a compromettere il corretto e regolare svolgimento della propria o altrui prova, è allontanato dal Presidente della Commissione d'esame. Il Presidente della Commissione d'esame può segnalare l'accaduto al Direttore del Dipartimento il quale, tenuto conto della gravità della violazione, può dare avvio al procedimento disciplinare in ossequio al Regolamento di attuazione dell'art. 39 del Regolamento Carriere Studentesche, consultabile alla pagina https://economiaemanagement.dip.unipv.it/sites/dip10/files/2025-02/Reg_attuazione_art_39_REV.def_pag1-3.pdf

Art. 14 – Prova finale e conseguimento del titolo

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento di una prova finale, che tende a verificare il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale.
2. La prova finale, cui si accede dopo aver acquisito almeno 96 CFU e che consente l'acquisizione di ulteriori 24 CFU, consiste nella redazione e discussione di una dissertazione scritta elaborata in modo originale dal candidato sotto la supervisione di un docente strutturato dell'Università di Pavia o di un docente a contratto responsabile di un'attività didattica impartita nell'ambito dei corsi di studio offerti dal Dipartimento. Il contenuto della dissertazione deve essere coerente con il percorso scelto e tale da dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento previsti per il Corso di Laurea Magistrale. Attraverso la dissertazione scritta, e la relativa discussione orale, sono dunque accertate e valutate:
 - l'adeguatezza delle conoscenze del candidato sul tema trattato, anche attraverso l'ampiezza della bibliografia e delle citazioni;
 - le capacità analitiche e di sintesi critica del candidato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti teorici, quantitativi e operativi offerti dal Corso di Laurea Magistrale;
 - la capacità del candidato di formulare proprie opinioni, supportate da una coerente motivazione e da metodi adeguati, propri di uno o più ambiti disciplinari.
3. La dissertazione scritta ha per oggetto un tema scientificamente rilevante ed è finalizzata a dimostrare la capacità del candidato di applicare allo svolgimento del tema assegnato gli strumenti, i metodi e le tecniche propri degli insegnamenti che caratterizzano il percorso formativo del candidato. La tesi di laurea può avere per oggetto anche lo sviluppo, presso un'impresa multinazionale o un'istituzione internazionale, di uno specifico progetto preventivamente concordato tra il relatore designato dal Consiglio Didattico e un responsabile presso la struttura ospitante.
4. La lingua impiegata nella dissertazione scritta e durante la discussione orale è quella inglese. Nel caso in cui il candidato abbia svolto un periodo di studio all'estero o abbia sviluppato uno specifico progetto presso organizzazioni pubbliche o private straniere, ovvero qualora altre esigenze lo rendano necessario o opportuno in relazione agli obiettivi formativi e all'impostazione didattica del Corso di Laurea Magistrale, ai fini della dissertazione scritta e della prova finale si può fare ricorso a una lingua diversa dall'inglese, a condizione che:
 - la lingua straniera consista in una delle lingue principali dell'Unione Europea e, dunque, alternativamente, si faccia ricorso alla lingua francese, tedesca o spagnola;
 - l'utilizzo di tale lingua straniera sia stato autorizzato dal relatore;
 - il candidato predisponga, e depositi presso gli Uffici competenti, un estratto della tesi redatto in lingua inglese, che riporti il titolo della tesi sia nella lingua straniera adottata, sia in lingua inglese.
 - che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
 - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.
5. La votazione finale del corso di laurea magistrale (espressa in centodecimali, da un minimo di 66 a un massimo di 110, con eventuale lode) è assegnata da un'apposita Commissione di laurea in seduta pubblica, tenuto conto:
 - a) del parere sul contenuto della tesi espresso dal relatore, dal correlatore e, se nominato, dal secondo correlatore;
 - b) dell'andamento della prova orale;
 - c) della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi. I crediti formativi acquisiti in seguito al riconoscimento delle attività di cui al successivo Art.

15 comma 2 concorrono soltanto al conteggio dei crediti necessari per il conseguimento della laurea magistrale ma sono esclusi dal computo della media dei voti;

d) di un punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita;

e) della partecipazione a competizioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale, coerenti con il percorso formativo, valutabile fino ad un massimo di 2 punti sulla base dell'impegno profuso e dei risultati conseguiti;

f) dell'intero percorso formativo del candidato, tenendo conto di rilevanti attività facoltative di arricchimento di tale percorso.

6. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è composta da almeno cinque membri, di cui almeno quattro devono essere docenti di ruolo che siano responsabili di insegnamenti impartiti in corsi di studio di cui il Dipartimento è responsabile. Il Direttore di Dipartimento può altresì assegnare il ruolo di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la tesi oggetto di esame.
7. Presidente della Commissione è di norma il professore di prima fascia con la maggiore anzianità di ruolo, salvo espressa rinuncia del medesimo. Il Presidente deve garantire la piena regolarità dello svolgimento della prova finale e l'aderenza delle valutazioni conclusive ai criteri generali stabiliti nel presente Regolamento. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con la minore anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
8. Per la valutazione della tesi sono applicate le regole di seguito elencate. Ogni tesi è classificata in una delle categorie che seguono e l'appartenenza ad una delle categorie è subordinata al possesso delle caratteristiche specificatamente indicate per ciascuna di esse.

1. Tesi valutabile da 0 a 2 punti

Lo studente propone una mera ri-esposizione di ricerche sull'argomento. La tesi presenta limiti o lacune relativamente alla letteratura consultata o ai modelli o alle rilevazioni empiriche presentate.

2. Tesi valutabile da 3 a 4 punti

Lo studente espone il tema specifico sulla base di una conoscenza limitata delle ricerche esistenti sull'argomento. Organizza la materia in modo appena sufficiente. Si limita strettamente al tema specifico. Impiega un linguaggio corretto.

3. Tesi valutabile con 5 punti

Lo studente propone una esposizione chiara e ordinata del tema oggetto della tesi; dimostra capacità di comprensione della bibliografia essenziale. Espone correttamente modelli o indagini empiriche. È stato in grado di costruire in modo coerente la tesi.

4. Tesi valutabile con 6 o 7 punti

Lo studente oltre ad aver letto ed esposto correttamente i contenuti della bibliografia essenziale, presenta adeguatamente dei modelli teorici rielaborati o delle indagini empiriche originali, approfondisce temi connessi con l'oggetto del suo lavoro. È in grado di mostrare la validità delle connessioni che propone, di stabilire confronti, di introdurre elementi di problematicità.

5. Tesi valutabile con più di 7 punti

Lo studente dimostra di avere autonomia di giudizio, capacità critiche personali e originalità. Ha particolarmente approfondito aspetti specifici della materia affrontando tematiche di rilevante impegno concettuale sul piano modellistico o sul piano della raccolta ed elaborazione di materiale empirico. Ha un'ampia conoscenza della materia oggetto di discussione, ben oltre la conoscenza della bibliografia, della modellistica o delle indagini empiriche sull'argomento.

Nella discussione è capace di mostrare interesse, competenza ed esaustività.

In tal caso il relatore deve avvisare il Direttore di Dipartimento almeno 15 giorni prima della seduta di laurea, chiedendo la nomina di un secondo correlatore. La richiesta deve essere accompagnata da una *relazione del relatore* in cui essa sia *chiaramente* motivata in termini di:

- a) impegno concettuale della trattazione;
- b) vastità della conoscenza della letteratura, della modellistica e delle tecniche d'indagine empirica;
- c) esaustività;
- d) evidenza delle capacità critiche e originalità rispetto alla letteratura in materia.

Il Direttore sceglie il secondo correlatore in altra area disciplinare rispetto a quella del relatore.

6. Assegnazione della lode

L'assegnazione della lode:

- se proposta per candidati con media non inferiore a 106/110, è in ogni caso subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto (5), ma non richiede la presenza di un secondo correlatore;

- se proposta per candidati con media inferiore a 106/110, è subordinata alla presenza delle caratteristiche considerate al punto 5) e richiede presenza di un secondo correlatore.

L'assegnazione della lode a candidati con media inferiore a 103/110 è da considerarsi eccezionale e deve essere giustificata con documentate motivazioni di grande originalità.

In ogni caso non può conseguire la lode un candidato con media inferiore a 100/110.

Le medie di cui al presente punto 6) tengono conto della media ponderata dei voti riportata dal candidato nel corso degli studi e dell'eventuale punteggio aggiuntivo di 0,3 punti per ciascuna lode conseguita (di cui al presente Art. 14 comma 5 lettere c), d)).

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 – Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Possono essere convalidate, come crediti formativi, le conoscenze e abilità extra universitarie, debitamente autocertificate o documentate; precisamente si convalidano:
 - a) conoscenze certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, in misura non superiore a 6 CFU; per abilità professionali, anche certificate individualmente ai sensi della normativa vigente, non vengono riconosciuti CFU;
 - b) conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo, in misura non superiore a 12 CFU.
2. Su richiesta dello Studente e in base ai criteri e alle modalità stabilite dal Senato Accademico, possono altresì essere riconosciute, quali crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio (TAF D), le seguenti attività:
 - a) sport praticato a livello olimpico, mondiale ed europeo fino ad un massimo di 6 CFU;
 - b) sport praticato a livello italiano e categorie intermedie fino a un massimo di 3 CFU;
 - c) qualificazione in “zona medaglie” ai Campionati universitari nonché lo svolgimento di attività agonistica per le sezioni del CUS Pavia, anche nell'ambito di gare a livello regionale e nazionale fino a un massimo di 3 CFU.
3. Ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 931 del 4 luglio 2024, il numero massimo di crediti

complessivamente riconoscibili per le tipologie di cui ai commi 1) e 2) è pari a 24.

4. Il riconoscimento, deliberato dal Consiglio Didattico, di concerto con la Commissione paritetica e in collaborazione con il Referente del corso di laurea, è effettuato esclusivamente sulla base delle conoscenze e abilità individuali dello Studente; è esclusa qualsiasi forma di riconoscimento collettivo.

Art. 16 – Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. Il passaggio da altri corsi di studio dell'Università degli Studi di Pavia o il trasferimento da altri Atenei sono consentiti previa verifica del possesso dei requisiti curriculari minimi e dell'adeguata personale preparazione, secondo le regole e i criteri di cui all'art. 6. In assenza dei requisiti curriculari minimi non è possibile l'iscrizione al Corso di Laurea Magistrale. In assenza di una adeguata preparazione personale, sulla base di quanto stabilito dall'art. 6, gli Studenti interessati devono sostenere la prova di ammissione di cui al comma 8. Nel caso di Studenti stranieri è fatta salva la possibilità di ricorrere a colloqui con gli interessati.
2. Il Consiglio Didattico, dietro parere del Referente del corso di studi che può avvalersi di una Commissione istituita allo scopo, dispone il trasferimento o il passaggio e decide la misura del riconoscimento dei crediti formativi universitari già acquisiti, se funzionali con il tipo di profilo delineato dagli obiettivi formativi del Corso di Laurea Magistrale. In ogni caso, per crediti formativi universitari maturati in corsi di studio della stessa classe, la quota di crediti formativi relativi a un medesimo settore scientifico-disciplinare, direttamente riconosciuti allo Studente, non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il Consiglio Didattico delibera altresì sul riconoscimento della carriera pregressa di studenti che abbiano già conseguito il titolo di laurea presso l'Ateneo o in altra università italiana o straniera e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al Corso di Laurea Magistrale.
4. La convalida dei crediti è deliberata dal Consiglio didattico, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; il Consiglio didattico può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

Art. 17 – Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università italiane o straniere

1. Gli studenti del corso di studio possono svolgere parte dei propri studi presso Università italiane o estere con le quali siano stipulate convenzioni o accordi (programmi Erasmus, o altri programmi di scambio).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 10 mesi prolungabile, laddove necessario, fino ad un massimo di 12 mesi. I periodi di studio presso altri Atenei italiani convenzionati prevedono una durata minima di 3 mesi fino ad un massimo di 6 mesi. Il piano di studio da svolgere presso l'università di accoglienza, valido ai fini della carriera universitaria, e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero o presso atenei italiani sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti

prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dai programmi di mobilità e dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus oppure nel caso del Programma di mobilità nazionale Erasmus italiano (le condizioni sono riportate sull'apposito bando).

4. Lo studente, durante il suo periodo di mobilità, può svolgere le seguenti attività, in accordo con quanto proposto dai relativi bandi:

- a) seguire corsi e sostenere i relativi esami;
- b) svolgere attività di ricerca in preparazione della tesi.

5. Nella definizione del progetto formativo lo studente, d'intesa con la Commissione *DD ed Erasmus* nominata dal Consiglio Didattico, deve indicare le attività che intende sostenere all'estero (o presso l'Ateneo italiano convenzionato nel caso di Erasmus italiano) e che corrispondono a quelle presenti nel proprio piano di studi. Lo studente, prima della sua partenza, dovrà presentare il *learning agreement* (documento contenente l'elenco dei corsi da seguire durante il periodo di mobilità con i crediti corrispondenti) che dev'essere concordato e sottoscritto tra lo studente, il delegato alla mobilità internazionale per l'Area delle Scienze Economiche e Aziendali ed il corrispondente presso l'Ateneo ospitante.

6. Al termine del periodo di studi, su richiesta dello studente e sulla base del *transcript of records* (la certificazione delle attività didattiche sostenute, rilasciata dall'Ateneo estero o italiano ospitante), il Consiglio didattico delibera il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero o presso l'ateneo italiano ospitante (se ritenuti pertinenti al percorso formativo), attribuendo i relativi CFU.

7. L'Università degli Studi di Pavia garantisce il pieno riconoscimento delle attività formative svolte nel periodo di mobilità qualora conformi all'ultimo *learning agreement* approvato.

8. Qualora le attività formative riconosciute non siano comprese nell'ultimo piano di studi approvato dello studente, quest'ultimo dovrà rettificare il piano di studi secondo le indicazioni fornite dal Consiglio didattico.

9. Lo studente che ha effettuato un periodo di mobilità e che richiede la convalida delle attività sostenute all'estero o presso altro Ateneo convenzionato non sarà ammesso all'esame di laurea magistrale qualora in difetto della delibera di convalida.

Art. 18 – Ammissione ad anni successivi

- 1. Per gli studenti iscritti al primo anno l'ammissione al secondo anno non prevede blocchi né altri requisiti.
- 2. Gli studenti provenienti da altri Atenei italiani o da altri CdS attivati dall'Ateneo pavese possono essere ammessi al secondo anno purché soddisfino i requisiti curriculari minimi e di preparazione personale previsti per l'ammissione al corso di laurea magistrale all'art. 6 del presente Regolamento e siano loro riconosciuti, da parte del referente del corso, almeno 30 CFU della loro carriera pregressa.
- 3. Nel caso in cui sussistano i requisiti curriculari minimi, ma il voto di laurea sia inferiore a quanto previsto all'art. 6 comma 9 del presente regolamento, per l'ammissione al secondo anno gli studenti devono preliminarmente sostenere con esito positivo la prova di ammissione.

Art. 19 – Certificazioni

1. Nel percorso della Laurea Magistrale in Finance non è previsto il riconoscimento di certificazioni linguistiche internazionali come crediti formativi universitari nell'ambito delle attività a libera scelta del piano di studio.

UNIVERSITY OF PAVIA
Department of Economics and Management

Master of Science in:
FINANCE – (CLASS LM-16)

STUDY PLAN FOR STUDENTS ENROLLED IN THE 1st YEAR,
ACADEMIC YEAR 2025/2026

To be filled-in on-line after official enrolment – from XXXX to XXXX

Last name: _____

First name: _____

Birth place: _____

Birth date: _____

Permanent residence address (city):

Street: _____

N: _____

Tel number (including area code): _____

Date..... Student's Signature.....

Students can make amendments and choose different exams from those listed in the study plan (the exam which the student intends to change must be cancelled from the list and the new proposed exam must be written in the highlighted line). In this case, the study plan is considered “individual” and a duty stamp of euro 16,00 must be applied. The new study plan will have to be approved by the Teaching Board.

*APPROVED BY THE TEACHING BOARD ON THE INDIVIDUAL STUDY PLAN
COMPLIES WITH THE TEACHING REGULATIONS OF THE MASTER (LAUREA MAGISTRALIS) PROGRAM WITH REFERENCE TO THE ENROLMENT
COHORT OF THE STUDENT (RAD FORM).*

Head of the Teaching Board 's signature

1° Year (60 ECTS) - a.a. 2025/2026

Course	ECTS	Field	TAF/Field	Year	Type
one course within the following (sea a) below):					
<input type="checkbox"/> 509891 - Real Analysis	9	MAT/05	Specific/Maths-Statistics-Computer Science disciplines	2025	
<input type="checkbox"/> 509892 - Economic models		SECS-S/06			

504844 - Probability and stochastic processes	9	MAT/06	Specific/Maths-Statistics-Computer Science disciplines	2025	Compulsory
507903 - Firm valuation and capital markets instruments	6	SECS-P/09	Specific/Business disciplines	2025	Compulsory
508647 - Capital Markets and EU Company Law	6	IUS/04	Specific/Juridical disciplines	2025	Compulsory
504845 - Quantitative Finance	6	MAT/06	Specific/Maths-Statistics-Computer Science disciplines	2025	Compulsory
509894 - Econometrics	6	SECS-P/05	Specific/Economic disciplines	2025	Compulsory
509899 - Asset pricing and macroeconomics	9	SECS-P/01	Complementary	2025	Compulsory
511590 - Portfolio theory	6	SECS-S/06	Specific/Maths-Statistics-Computer Science disciplines	2025	Compulsory
one course within the following :					
510670 - Laboratory on Financial Management and Ethical Behaviour	3	SECS-P/05	Field/Employment specific knowledge and competences	2025	
504783 - Corso di Lingua Italiana per studenti stranieri (see note 1)		L-FIL-LET/12	Other/Languages		
				2025	

a) Economic Model is recommended for students holding a degree in the graduation classes L08, L09, L30, L31, L35, L41;
Real Analysis is recommended for students holding a degree in the other admissible classes.

note 1: to be compulsorily chosen by foreign students (for details see Art.8, comma 9, FINANCE didactic Regulations)

2° Year (60 ECTS) - a.a. 2026/2027

Course	ECTS	Field	TAF/Field	Year	Type
509898 - Statistics for Finance	9	SECS-S/01	Complementary	2026	Compulsory
504838 - Financial Econometrics	9	SECS-P/05	Specific/Economic disciplines	2026	Compulsory
509893 - Topics in portfolio management	6	SECS-P/11	Specific/Business disciplines	2026	Compulsory
			Elective courses	2024	
<i>Elective courses (12 ECTS) (see b) below</i>					
500000 - PROVA FINALE	24	PROFIN_S	Final dissertation	2026	

b) Recommended **elective courses** are: Advanced Quantitative Finance 6CFU, Algorithms for Optimization 6CFU and Computational Methods 6CFU.

				2026	
511591 - Advanced Quantitative Finance	6	SECS-S/06	elective course	2026	
511180 - Algorithms for Optimization	6	MAT/09	elective course		
509896 - Computational Methods	6	FIS/02	elective course		

ANY SUPERNUMERARY EXAM (MAXIMUM 24 CREDITS)					
Course	ECTS	Field	TAF/Field	Year	Type

[Course catalogue](#)